

La participación de la Santa Sede, en diferentes momentos, en el contexto específicamente europeo, en cuestiones relativas a la protección y conservación del patrimonio, ha de entenderse en el mismo orden de cuestiones que toda una larga enumeración de documentos de variado sentido que tienen a Italia, de una forma exclusiva, como ámbito a tener en cuenta.

Entre otros textos a valorar debe de citarse, en el marco propiamente italiano y desde la parte canónica, aquéllos que han sido elaborados desde la Conferencia Episcopal, diversos concilios, sínodos...

Este libro, que cuenta con una presentación del profesor G. Barberini, ha sido preparado por la profesora M. Vismara Missiroli; su quehacer resulta escueto en el repertorio de citas con que apoya la presentación de su recopilación normativa. Un índice analítico nos ofrece, por otra parte, una cierta facilidad para aproximarnos a determinados aspectos de esos bienes culturales que aquí se consideran.

Estamos, en definitiva, ante un trabajo que, además de la importancia que tiene por su recopilación de toda una serie documental que posee un valor evidente, en lo eclesiástico, a nivel general también nos aporta el mismo tipo de información en relación con un territorio específico; el hecho de que se trate de Italia, un país especialmente privilegiado al respecto, acrecienta el valor de este libro, digno de ser tenido en cuenta en su género.

CONCEPCIÓN PRESAS BARROSA

D) MANUALES

BOTTA, RAFFAELE, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, G. Giapichelli Editore, Torino, 1994, IX-382 págs.

Sin dal sottotitolo è possibile cogliere il *leit motiv* di un nuovo manuale che, attraverso le materie trattate tradizionalmente e alcune specifiche, sviluppa con coerenza il tema proposto negli anni Cinquanta dal de Luca del diritto ecclesiastico quale *legislatio libertatis*. Il lavoro si articola in un'introduzione e in cinque capitoli (Stato laico e sentimento religioso; 1.º Interessi religiosi e principio di uguaglianza; 2.º Chiesa cattolica e Stato repubblicano; 3.º Confessioni religiose e intese con lo Stato; 4.º «Bisogno del sacro» e tutela costituzionale della libertà religiosa; 5.º Uguaglianza e libertà degli enti religiosi), seguiti da una breve conclusione.

L'introduzione apre con un bilancio preliminare sul periodo storico considerato. Quel segno estremo dell'illuminismo, l'utopia, che aveva tentato di sostituire Dio come principio ordinatore di tutte le cose nella costruzione della società si è dileguato attraverso la falla apertasi a Berlino nel recinto che materialmente lo difendeva. Al suo posto è riemersa, altrettanto inaspettatamente, una certa immagine di Dio e dello Stato laico liberale, in un contesto che di nuovo ha l'assenza di certezze.

La teologia della morte di Dio non era riuscita a sopprimere nel mondo secolarizzato la nostalgia del divino, raggiungendo l'involontario risultato di un più «chiaro disvelamento della distinzione tra il temporale e lo spirituale». La coscienza cattolica poteva così «affermare la laicità come condizione stessa delle pretese politico-sociali che il credente può condurre sulla base della lezione evangelica», ponendo l'esigenza d'un superamento della nozione di libertà nell'uguaglianza per dare spazio ad una «società nei suoi aspetti differenziati».

In questa nuova fase, il pericolo più evidente sembra costituito dall'estremismo fondamentalista che si propone di occupare spazi istituzionali per diffondervi valori religiosi, che nel caso dei gruppi islamici arriva a rivendicare una legge statale basata sui testi sacri, altresì invocando una guerra santa contro la cultura illuminata. In definitiva sembra potersi dire che alle categorie tradizionali di Destra e Sinistra vanno sostituendosi nel dibattito politico quelle di Integralismo e di Democrazia.

Dopo la società efficientista degli anni Ottanta e quella irresponsabilmente consumista che l'ha seguita, si è andata formando una realtà variegata di minoranze tese all'autodeterminazione ed al riconoscimento del peculiare: la diversità entra a fare parte delle idee fondanti del modello di Stato. Il nuovo sforzo sembra doversi dirigere oltre la »(ri)conquista di valori *comuni*», cioè alla «ricerca della coesistenza e della tutela di valori *diversi*»; a qual fine si appalesa insufficiente il «principio maggioritario tipico delle società democratiche» e necessario, per contro, rivolgersi a quello «di *unanimità* e cioè alla contrattazione» e, quando possibile, a quello di *proporzionalità*. Per le minoranze *discriminate* il pieno riconoscimento dei diritti di libertà e d'uguaglianza rappresenta un punto d'arrivo e al contempo un presupposto per la realizzazione di opportunità pari a quelle del gruppo maggioritario, da ottenersi attraverso «l'adozione di misure differenziate, ossia di discriminazioni a loro vantaggio».

Proprio l'art. 8 della Costituzione manifesta un'attitudine dell'ordinamento statale a corrispondere alla «speciale dimensione di quelle *minoranze volontarie* che sono le confessioni religiose»; tuttavia dovendosi temperare il principio istituzionale anzidetto con quello dell'alterità tra ordine statale e confessionale.

Il pluralismo confessionale della società contemporanea conduce ad una nuova forma di laicità che può essere definita «positiva» in quanto contrapposta a quella «negativa» tipica del separatismo ottocentesco. Come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 203/1989, lo Stato non rimane indifferente dinanzi alle religioni ma se ne fa garante ai fini della salvaguardia della libertà di religione «in regime di pluralismo confessionale e culturale», per cui la laicità dello Stato —pur opponendosi radicalmente ad ogni *confessionismo* (anche *indiretto* o *di fatto*)—, «si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini». Secondo il «progetto pluralista del Costituente» il cittadino non è più destinato ad essere «fagocitato» nel «prisma ideologico» di uno Stato che intende «assorbire le proprie componenti sociali», bensì viene posto in rapporto «anche e soprattutto» con le diverse «formazioni sociali», così da «esaltarne l'autonomia e lo sviluppo». Le confessioni religiose, costituendo gruppi sociali nel cui ambito si svolge la personalità individuale, inducono a rivendicare il primato degli interessi umani e spirituali sugli apparati istituzionali; per cui l'interesse si sposta «dal terreno astratto della norma a quello più concreto dell'esperienza umana», e quindi «al fatto sociale-religioso giuridicamente rilevante». Ciò porta ad individuare la funzione del diritto ecclesiastico nella *legislatio libertatis*.

Per intendere la «funzione attuale» del diritto ecclesiastico è necessario prestare la massima attenzione al radicalizzarsi del pluralismo sociale ed al policentrismo culturale, che accentuati dai forti flussi migratori extracomunitari accrescono il divario tra religione riguardata come fede e come istituzione. Il cittadino, «già felicemente sottratto alle pretese totalitarie dello Stato» deve anche poter «sfuggire alla nuova "tirannia" delle società intermedie», che tendono sempre più ad assumere un volto dispotico e illiberale: nel rapporto di tensione costante che si ha tra individuo e gruppo spetta allo Stato democratico garantirgli dignità e rispetto. Le confessioni, quindi, non devono costituire delle istituzioni a confronto ma le «parti di un rapporto complesso, alla ricerca di soluzioni concrete ai bisogni (religiosi) del *civis-fidelis*».

Lo Stato oltre che garante della libertà di autodeterminazione è chiamato come legislatore a definire concretamente le «fattispecie in cui si trovi coinvolto il sentimento religioso», nell'ottica di promuovere l'uguaglianza (che di per se potrebbe essere attuata da norme di diritto comune) nella diversa identità (dovendosi considerare la diversità un va-

lore); al qual fine il mezzo migliore sembra quello offerto dalla negoziazione legislativa, accompagnata da correttivi che impediscano le forme di degenerazione corporativa, specificando materie non contrattabili e definendo le condizioni di accesso alla contrattazione da parte delle confessioni ed il ruolo del Parlamento.

Il Concordato del 1984 inaugura la prospettiva di patti bilaterali dinamicamente orientati attraverso forme di negoziazione permanente a più livelli, sul presupposto di una strategia di collaborazione finalizzata alla «promozione dell'uomo ed il bene del Paese»; ne sono scaturite ipotesi di delegificazione e di deconcordatizzazione di alcune materie, che hanno dato luogo ad un vero e proprio sistema articolato delle fonti, tuttora in via d'evoluzione poiché collegato al rinnovamento delle strutture dello Stato e della Chiesa.

Nell'esegesi del dato normativo, sempre aggiornato ed esteso al più vasto quadro europeo, l'A. dedica pagine particolarmente felici nell'evidenziare il compito dell'ecclesiasticista, che consiste nel sapere indicare il giusto temperamento tra il rispetto delle norme comuni e l'importanza di corrispondere alle istanze religiose dei *cives*, tenendo sempre presente che il diritto non è prevaricazione.

SALVATORE BORDONALI

MARTÍNEZ BLANCO, ANTONIO, *Derecho eclesiástico del Estado*, Ed. Tecnos, S. A., vol. I, Madrid, 1994, 596 págs.; vol. II, Madrid, 1993, 318 págs.

Pese a que el Derecho eclesiástico del Estado es una disciplina relativamente joven en España, el elevado número de trabajos doctrinales y de manuales universitarios que en los últimos años se han publicado, y de los que viene dando noticia la sección de bibliografía de esta Revista, es signo evidente de que en nuestros días el Derecho eclesiástico español ha alcanzado ya una cierta madurez. El tratamiento profundo y sereno de la temática propia de la disciplina que realiza el profesor Martínez Blanco en la obra que comentamos es buena prueba de ello.

La obra consta de dos volúmenes, el primero publicado en 1994 y el segundo un año antes, en 1993, si bien los dos forman un todo sistemático. Como el mismo autor manifiesta, la división de la materia es meramente circunstancial, sin que obedezca a propósito científico o didáctico alguno, pues de hecho en cada uno de los volúmenes se abordan temas de parte general y de parte especial de Derecho eclesiástico (vol. II, pág. 19). Cada volumen está dividido en capítulos, que a su vez se subdividen en numerosos apartados, en algunos casos muy breves, lo cual, aunque de entrada produzca un cierto efecto abrumador, clarifica y estructura la exposición de los temas.

Va destinada principalmente a los alumnos de Derecho eclesiástico de las Universidades españolas, pero «sin olvidar su utilización por otros estudiosos y realizadores del Derecho. Ello explica el aparato bibliográfico y la extensión de los capítulos» (*ibid.*). Los criterios metodológicos perseguidos por el autor son expuestos por él mismo en la *Nota preliminar* del volumen I: 1. Profundización y sencillez en la exposición de los temas; 2. Recoger la doctrina sentada y aportación simultánea del propio punto de vista; 3. Sentido «civilista» y laico, nada apologético, de lo religioso en cuanto tal; 4. Incardinación en el total del ordenamiento del Estado; y 5. Respeto por lo religioso en sí y como fenómeno social, con valoración positiva de su apertura al bien común de la sociedad.

El volumen I consta de ocho amplios capítulos. El primero de ellos trata del concepto, la fundamentación y el método del Derecho eclesiástico del Estado. El autor define el Derecho eclesiástico como el «conjunto de normas de procedencia estatal, unilaterales o concordadas con las confesiones religiosas, relativas al hecho social religioso en cuanto civilmente relevante, principalmente mediante la protección de la libertad religiosa» (pág. 46), que debe ser como el nervio central de toda regulación de aquel hecho y como su fin.